

Studio Legale Sartori
Sartori-Franco-Bottacini-Cavaleri avvocati in Verona

37129 VERONA – Via Scrimiani n. 10 – Palazzo Ravignani
Telefono + 39 045 8015017 (r.a.) - Fax +39 045 8010583
e-mail: segreteria@sfbcavvocati-verona.it – web: www.sfbcavvocati-verona.it

avv. Maurizio Sartori *
sartori@sfbcavvocati-verona.it

avv. Riccardo Franco *
franco@sfbcavvocati-verona.it

avv. Mascia A. Bottacini *
bottacini@sfbcavvocati-verona.it

avv. Mattia Cavaleri *
cavaleri@sfbcavvocati-verona.it

avv. Marco Sinisi
sinisi@sfbcavvocati-verona.it

dott.ssa Giulia Bissoli
bissoli@sfbcavvocati-verona.it

* Patrocinanti avanti le
Magistrature Superiori

Verona, li 09 novembre 2019.-

A mezzo p.e.c. all'indirizzo:
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Spett.le
Ministero dell'Interno
in persona del Ministro p.t.

A mezzo p.e.c. all'indirizzo:
segrdipartimento.ps@pecps.interno.it

Spett.le
Ministero dell'Interno
Dipartimento di Pubblica Sicurezza

A mezzo p.e.c. all'indirizzo:
dipps.333a.uc@pecps.interno.it

Spett.le
Ministero dell'Interno
Dipartimento di Pubblica Sicurezza
Direzione centrale per le Risorse Umane
*all'indirizzo di p.e.c. per le richieste di
notifica per pubblici proclami*

A mezzo p.e.c. all'indirizzo:
dipps.333b.1851agenti.rm@pecps.interno.it

Spett.le
Ministero dell'Interno
Dipartimento di Pubblica Sicurezza
*all'indirizzo p.e.c. indicato per le
comunicazioni inerenti il concorso in
oggetto*

A mezzo p.e.c. all'indirizzo:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Spett.le
Ministero dell'Interno
presso Avvocatura Generale dello Stato

Richiesta di NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

**in ottemperanza dell'Ordinanza N. 06695/2019 R.P.C., pubbl. il 16.10.2019
resa dal T.A.R. Lazio, Sez. Prima Quater, nel ricorso N.R.G. 11368/2019
promosso da Drago Filippo contro Ministero dell'Interno ed altri**

**ATTRAVERSO LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELLA POLIZIA DI STATO
DI UN SUNTO DEL RICORSO, DEGLI ESTREMI DI PREDETTA ORDINANZA E
DELL'INDICAZIONE NOMITATIVA DEI CANDIDATI COLLOCATI NELLA FINALE
GRADUATORIA**

I sottoscritti avv.ti Maurizio Sartori (c.f.: SRTMRZ57B01L781O - p.e.c. studioplegalesartori.vr@legalmail.it) e Mattia Cavaleri (c.f.: CVLMTT76S01L781Q - p.e.c. avvmmattiacavaleri@puntopec.it) del Foro di Verona, con studio in 37129 Verona, Via Scrimiani

si riceve solo su appuntamento

Studio Legale Sartori
Sartori-Franco-Bottacini-Cavaleri avvocati in Verona

37129 VERONA – Via Scrimiani, n. 10 – Palazzo Ravignani
Telefono + 39 045 8015017 (r.a.) - Fax +39 045 8010583
e-mail: segreteria@sfbcavvocati-verona.it – web: www.sfbcavvocati-verona.it

n. 10, difensori come da relativa procura depositata in atti del sig. Drago Filippo nel giudizio avanti il T.A.R. Lazio, Sez. Prima Quater, NRG 11368/2019, nei confronti del Ministero dell'Interno,

per l'annullamento, anche solo in parte qua, previa sospensione

- dell'atto recante "Assunzione di 1851 allievi agenti della polizia di stato convocazioni agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale candidati, di cui all'allegato 2 del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, in possesso del requisito dell'età e del titolo di studio all'esito degli accertamenti previsti", pubblicato in data 16 luglio 2019, relativo alle convocazioni agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei candidati, nella parte non riporta il ricorrente tra i candidati convocati per l'espletamento agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale;
- del Decreto del Capo della Polizia N. 333-B/12D.3.19/ in data 06.06.2019, con cui è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato nella parte in cui impedisce al ricorrente di partecipare alla selezione pubblica e, per quanto occorrer possa, delle allegate tabelle;
- di ogni altro eventuale atto e/o provvedimento, presupposto e/o conseguente ed in particolare, per quanto occorrer possa, del Decreto del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza N. 333-B/12D.3.19/5429 in data 13.03.2019 e del Decreto del Ministero dell'Interno Dipartimento della P.S., Capo della Polizia, N. 222-B/12D.3.19/23922 del 12.08.2019 e relativi allegati;

nonché, per l'annullamento, previa sospensione del giudizio e rimessione alla Corte Costituzionale:

- dell'art. 11, comma 2-bis, D.Lg. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, relativamente al punto sub. b) che limita le assunzioni dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti "in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare" ed impedisce al ricorrente di partecipare alla selezione pubblica anche nella parte in cui si pone come legge provvedimento;
- e, per quanto occorrer possa, dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2018, nella parte in cui, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) d.P.R. n. 335/1982, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, fissa il limite massimo di età di ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino ad un massimo di tre anni per il servizio militare prestato, prevista dall'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare;

nonché per:

- l'ammissione di parte ricorrente, se del caso con riserva, alla selezione e/o scorrimento della graduatoria di cui al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore

Studio Legale Sartori
Sartori-Franco-Bottacini-Cavaleri avvocati in Verona

37129 VERONA – Via Scrimiani, n. 10 – Palazzo Ravignani
Telefono + 39 045 8015017 (r.a.) - Fax +39 045 8010583
e-mail: segreteria@sfbcavvocati-verona.it – web: www.sfbcavvocati-verona.it

Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/ del 06-07 giugno 2019, anche quale risarcimento in forma specifica per il danno subito;

- e, conseguentemente, per la convocazione per gli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale del candidato, ovvero per l'ammissione al relativo corso di formazione, anche se del caso con riserva,

in adempimento

**dell'Ordinanza N. 06695/2019 R.P.C., pubbl. il 16.10.2019, resa dal T.A.R. Lazio,
Sez. Prima Quater, nel ricorso N.R.G. 11368/2019, promosso da Drago Filippo
contro Ministero dell'Interno ed altri**

con la quale il T.A.R. Lazio ha:

“Rilevato che si rende al contempo necessario disporre l'integrazione del contraddittorio e che, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per autorizzare la notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, attraverso la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso (...) e degli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa di tutti i candidati collocati nella finale graduatoria di merito (compresi quelli idonei) e che a tale incumbente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni quaranta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni dieci dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incumbente in questione;”

considerato

che gli istanti intendono quindi avvalersi dell'integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato,

CHIEDONO

che codesto spett.le Ministero, in ottemperanza della sopra indicata Ordinanza N. 06695/2019, Voglia provvedere alla pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato della presenza istanza, del sunto del ricorso di seguito riportato, degli estremi dell'Ordinanza medesima già riportati (che pure si allega) e l'indicazione dei candidati collocati nella finale graduatoria come da allegato da pubblicarsi.

*

SUNTO DEL RICORSO AL T.A.R. LAZIO, SEZ. PRIMA QUATER, NRG 11370/2019:

Avanti al **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA**

Ricorso

in materia di concorso pubblico

promosso da:

DRAGO Filippo (DRGFPP92D02B885I), nato a Casale Monferrato (AL), il

Studio Legale Sartori
Sartori-Franco-Bottacini-Cavaleri avvocati in Verona

37129 VERONA – Via Scrimiani, n. 10 – Palazzo Ravignani
Telefono + 39 045 8015017 (r.a.) - Fax +39 045 8010583
e-mail: segreteria@sfbcavvocati-verona.it – web: www.sfbcavvocati-verona.it

02.04.1992, rappresentato e difeso, giusta procura allegata digitalmente sottoscritta, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Maurizio Sartori (SRTMRZ57B01L781O) - indirizzo p.e.c. studiolegalesartori.vr@legalmail.it - e Mattia Cavaleri (CVLMTT76S01L781Q) – indirizzo p.e.c. avvmattiacavaleri@puntopec.it - del Foro di Verona e Luigi Fedeli Barbantini (FDLLGU65A20H501G) – indirizzo p.e.c. luigifedelibarbantini@ordineavvocatiroma.org – del Foro di Roma e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in 00195 Roma, Circonvallazione Clodia n. 29;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato.

E nei confronti di

Giovane Ciro (nessun altro dato conosciuto), indicato all'ultimo posto utile dell'“elenco aspiranti da avviare al corso di formazione”, allegato 2 al Decreto del Ministero dell'Interno Dipartimento della P.S., Capo della Polizia, N. 222-B/12D.3.19/23922 del 12.08.2019.

Per l'annullamento, anche solo in parte qua, previa sospensione e concessione di misure cautelari

- dell'atto recante “Assunzione di 1851 allievi agenti della polizia di stato convocazioni agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale candidati, di cui all'allegato 2 del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, in possesso del requisito dell'età e del titolo di studio all'esito degli accertamenti previsti”, pubblicato in data 16 luglio 2019, relativo alle convocazioni agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei candidati, nella parte non riporta il ricorrente tra i candidati convocati per l'espletamento agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale;
- del Decreto del Capo della Polizia N. 333-B/12D.3.19/ in data 06.06.2019, con cui è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato nella parte in cui impedisce al ricorrente di partecipare alla selezione pubblica e, per quanto occorrer possa, delle allegate tabelle;
- di ogni altro eventuale atto e/o provvedimento, presupposto e/o conseguente ed in particolare, per quanto occorrer possa, del Decreto del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza N. 333-B/12D.3.19/5429 in data 13.03.2019 e del Decreto del Ministero dell'Interno Dipartimento della P.S., Capo della Polizia, N. 222-B/12D.3.19/23922 del 12.08.2019 e relativi allegati;

nonché, per l'annullamento, previa sospensione del giudizio e rimessione alla Corte Costituzionale:

- dell'art. 11, comma 2-bis, del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, pubblicata nella Gazzetta

Studio Legale Sartori

Sartori-Franco-Bottacini-Cavaleri avvocati in Verona

37129 VERONA – Via Scrimiani, n. 10 – Palazzo Ravignani
Telefono + 39 045 8015017 (r.a.) - Fax +39 045 8010583
e-mail: segreteria@sfbcavvocati-verona.it – web: www.sfbcavvocati-verona.it

Ufficiale in data 12 febbraio 2019, relativamente al punto sub. b) che limita le assunzioni dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti *“in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare”* ed impedisce al ricorrente di partecipare alla selezione pubblica anche nella parte in cui si pone come legge provvedimento;

- e, per quanto occorrer possa, dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2018, concernente *“Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato”*, nella parte in cui, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) d.P.R. n. 335/1982, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, fissa il limite massimo di età di ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino ad un massimo di tre anni per il servizio militare prestato, prevista dall'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare;

nonché per:

- l'ammissione di parte ricorrente, se del caso con riserva, alla selezione e/o scorrimento della graduatoria di cui al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/ del 06-07 giugno 2019, anche quale risarcimento in forma specifica per il danno subito;
- e, conseguentemente, per la convocazione per gli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale del candidato, ovvero per l'ammissione al relativo corso di formazione, anche se del caso con riserva.

Fatto

- Il Ministero dell'Interno, con Decreto n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18/05/2017, ha indetto concorso pubblico volto all'assunzione di 893 unità (civili) nella qualifica di Allievo Agente della Polizia di Stato, posti poi ampliati a 1182;
- l'art. 4, *“Requisiti di partecipazione”*, del bando prevede: *«I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione ai concorsi del presente bando, sono i seguenti: [...] d) aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 30° anno di età. Quest'ultimo limite è elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai concorrenti; [...] 3. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data di immissione nel ruolo degli Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato, escluso il requisito dell'età massima previsto al primo comma, lettera d) del presente articolo»*;
- il ricorrente, in possesso di tutti i requisiti, ha presentato istanza di partecipazione ed è stato ammesso a sostenere la relativa prova d'esame regolarmente espletata;
- con Decreto n. 333-B/12D.2.17/16263, è stata approvata la graduatoria della prova scritta;
- l'Amministrazione ha convocato i candidati che avevano conseguito un punteggio in graduatoria ricompreso tra 10,00 e 9,625, ritenendo il numero degli aspiranti

Studio Legale Sartori

Sartori-Franco-Bottacini-Cavaleri avvocati in Verona

37129 VERONA – Via Scrimiani, n. 10 – Palazzo Ravignani
Telefono + 39 045 8015017 (r.a.) - Fax +39 045 8010583
e-mail: segreteria@sfbcavvocati-verona.it – web: www.sfbcavvocati-verona.it

- sufficiente alla copertura dei posti previsti dal bando;
- Filippo Drago è stato dichiarato idoneo totalizzando un punteggio di 8,375, ma non (in quel momento) in posizione utile per la copertura dei posti messi a concorso;
 - in data 22.06.2017 è stato pubblicato in G.U. il D.Lvo 29.05.2017, n. 94, recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244”; la novità che qui rileva è che tale atto ha modificato la previsione dell’art. 6 del D.P.R. 24.04.1982, n. 335, recante “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”, abbassando il requisito dell’età anagrafica da 30 a 26 anni per l’assunzione degli agenti di polizia mediante concorso pubblico;
 - in data 12.02.2019 è stata pubblicata in G.U. la Legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione, con modificazioni, del D.l. 14 dicembre 2018, n. 135; per quanto qui consta, il provvedimento ha introdotto all’art. 11 dell’originario Decreto legge, il comma 2-bis, autorizzando l’assunzione di ulteriori Agenti della Polizia di Stato così stabilendo: «Al fine di semplificare le procedure per la copertura dei posti [...], è autorizzata l’assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, [...] nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017»
 - al contempo, però, lo scorrimento della graduatoria di cui al concorso del maggio 2017 è stato subordinato al possesso, alla data del 01 gennaio 2019, dei requisiti di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018 n. 145 ovvero con i nuovi requisiti introdotti dalle disposizioni in materia di riordino dei ruoli
 - di fatto, sono state autorizzate le assunzioni di un ulteriore numero di candidati idonei mediante lo scorrimento della graduatoria di idonei a suo tempo formata con predeterminate regole, estromettendo i candidati idonei non in possesso del nuovo requisito introdotto ex post; deve evidenziarsi il fatto che la norma prevede l’utilizzo della graduatoria mediante scorrimento *sic et simpliciter* senza sottoporre i candidati ad ulteriori prove attributive di punteggio, ma solo valutato il possesso dei requisiti psicofisici, come previsto nel relativo bando originario;
 - in conseguenza di quanto stabilito dal D.l. cit., il 15.03.2019 è stato pubblicato sulla G.U. il Decreto n. 333-B/12D.3.19/5429 in data 13.03.2019 del Capo della Polizia, che dava inizio allo scorrimento e disponeva di verificare il possesso dei requisiti psicofisici dei soggetti presenti nella graduatoria con un punteggio compreso tra il 9,50 e il 8,875;
 - il ricorrente non era interessato a tale scorrimento avendo un punteggio in

Studio Legale Sartori

Sartori-Franco-Bottacini-Cavaleri avvocati in Verona

37129 VERONA – Via Scrimiani, n. 10 – Palazzo Ravignani
Telefono + 39 045 8015017 (r.a.) - Fax +39 045 8010583
e-mail: segreteria@sfbcavvocati-verona.it – web: www.sfbcavvocati-verona.it

- graduatoria inferiore a 8,875;
- in data 07.06.2019 è stato pubblicato sulla G.U. il Decreto n. 333-B/12D.3.19/5429 del 06 giugno 2019 del Capo della Polizia, che stabilisce un secondo scorrimento della graduatoria summenzionata e disponendo la verifica del possesso dei requisiti psicofisici dei soggetti presenti nella graduatoria con un punteggio compreso tra il 8,750 e il 8,25; anche in questo caso il decreto veniva accompagnato dalla predisposizione di tre tabelle: una con i candidati sicuramente idonei; una con i candidati che non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica dei requisiti attinenti all'età e al titolo di studio; l'ultima con i candidati potenzialmente idonei se l'elevazione anagrafica era dovuta al transito dalla vita militare;
 - alla luce di tale ulteriore scorrimento della graduatoria degli idonei, il ricorrente veniva interessato avendo ottenuto un punteggio in graduatoria pari a 8,375; il ricorrente era infatti inserito all'interno della Tabella 2 ovvero tra i soggetti che non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica dei requisiti attinenti all'età e al titolo di studio;
 - in data 16.07.2019, è stato pubblicato l'elenco dei soggetti convocati ammessi agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale appartenenti alla Tabella 2 che al termine della procedura di verifica sono risultati in possesso dei requisiti introdotti; il ricorrente non era inserito in questo elenco nonostante l'utile collocazione in graduatoria con attribuzione del punteggio utile;
 - riassumendo la vicenda, il legislatore ha autorizzato nuove assunzioni prevedendo la copertura dei posti disponibili mediante scorrimento di graduatoria formata, approvata e pienamente valida ed efficace considerando l'art. 35, co. 5° ter, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
 - in data 13.08.2019 è stato pubblicato il decreto n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza che statuisce l'avvio al corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato degli aspiranti in possesso dei nuovi requisiti introdotti ex post rispetto al bando originario; nelle more i soggetti infraventiseienni sono stati convocati per l'accertamento del possesso dei requisiti fisico e psico attitudinali;

In diritto

L'Amministrazione, per procedere all'assunzione dei 1851 allievi agenti, optava per lo scorrimento della graduatoria del 2017, escludendo gli idonei nonostante fossero collocati in posizione utile in graduatoria, a seguito di un mutamento dei criteri selettivi successivo alla redazione della graduatoria. Il decreto n. 333-B/12D.3.19/ (così come il precedente n. 333-B/12D.3.19/5429) del 7 giugno 2019, di scorrimento della graduatoria degli idonei, veniva adottato in attuazione dell'art. 11, comma 2-bis, del d.l. n. 135/2018 poi convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019; in ossequio a quanto ivi sancito, il decreto dispone che l'Amministrazione procederà alla verifica dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) e d), del d.P.R. n. 335/1982, e

Studio Legale Sartori

Sartori-Franco-Bottacini-Cavaleri avvocati in Verona

37129 VERONA – Via Scrimiani, n. 10 – Palazzo Ravignani
Telefono + 39 045 8015017 (r.a.) - Fax +39 045 8010583
e-mail: segreteria@sfbcavvocati-verona.it – web: www.sfbcavvocati-verona.it

successive modificazioni, ovvero ad appurare che i candidati non abbiano superato i ventisei anni di età e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. La scelta amministrativa, tuttavia, non appare legittimata dal disposto legislativo di cui all'art. 11, comma 2-bis, del d.l. n. 135/2018 né, tanto meno, dal mero richiamo all'art. 6, comma 1, lettera b) e d), del d.P.R. n. 335/1982, in quanto entrambe le norme devono necessariamente essere costituzionalmente interpretate ed applicate nel rispetto delle norme superiori, alla luce delle censure che seguono. In ordine alla prima disposizione, l'art. 11, comma 2-bis, del d.l. n. 135/2018, appare lampante che si tratti di una c.d. legge-provvedimento che influisce a posteriori sulla posizione soggettiva dei ricorrenti. Esplica dunque un effetto innovativo sugli elementi dell'età e del titolo di studio necessari per l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato operando in senso peggiorativo nei riguardi di soggetti che hanno già assunto una posizione di interesse legittimo avverso la PA.

1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 4, 51 e 97 Costituzione; disparità di trattamento e violazione della par condicio. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35 co. 5° ter del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165. Irragionevolezza/illogicità.

Nel caso di specie, l'Amministrazione ha stabilito non di bandire un nuovo concorso, ma di procedere al reclutamento attraverso lo scorrimento di una graduatoria già formata ed approvata, stabilendo tale scorrimento solo ad esclusivo beneficio di quei candidati in possesso di nuovi ed ulteriori requisiti non previsti dal bando di concorso (giunto all'approvazione della relativa graduatoria degli idonei), così escludendo gli idonei, tra i quali il ricorrente, pur utilmente collocati nella graduatoria medesima. Da sottolineare, come riferito in precedenza, il fatto che la graduatoria da cui si è attinti è, comunque ed in ogni caso, pienamente valida ed efficace anche ex art. 35 co. 5° ter, del D.Lgs. 30.01.2001, n. 165. In tema di scorrimento della graduatoria, la Giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato il principio secondo cui la P.A. deve attenersi ai criteri in vigore al momento della pubblicazione del bando di concorso. Inoltre, quanto sul punto stabilito negli atti impugnati che vorrebbero l'utilizzo di nuovi e diversi requisiti, creerebbe un'illogica disparità di trattamento andando a escludere candidati posizionatisi utilmente in graduatoria a vantaggio di candidati collocati in posizione deteriore all'esito delle prove concorsuali già espletate. E' stata di fatto creata un'ingiusta e grave disparità di trattamento tra candidati idonei che si trovavano nella medesima situazione di fatto e di diritto. Anzi, ad essere precisi vi sono taluni candidati che, pur essendo risultati più preparati all'esito delle prove concorsuali con collocamento migliore nella graduatoria, si vedono pretermessi e scavalcati da collocati in posizione inferiore nella graduatoria medesima. Né vale ad escluderne l'illegittimità la circostanza che gli atti impugnati siano stati adottati in attuazione di una novella legislativa e che, pertanto, l'Amministrazione abbia proceduto nel senso indicato per tener conto della Legge sopravvenuta. Difatti, nel caso di una procedura concorsuale, l'adeguamento ad una nuova norma deve necessariamente intervenire mediante un provvedimento espresso

Studio Legale Sartori

Sartori-Franco-Bottacini-Cavaleri avvocati in Verona

37129 VERONA – Via Scrimiani, n. 10 – Palazzo Ravignani
Telefono + 39 045 8015017 (r.a.) - Fax +39 045 8010583
e-mail: segreteria@sfbcavvocati-verona.it – web: www.sfbcavvocati-verona.it

dell'amministrazione che si dia carico di motivare in ordine alle ragioni che consentono l'utilizzo dello *ius superveniens* e che garantisca la non violazione della *par condicio* tra i candidati. La prova della portata discriminatoria della norma contestata è data dal fatto che, trattandosi di una legge-provvedimento, i suoi destinatari sono immediatamente e aprioristicamente individuabili, e dal Legislatore e dall'Amministrazione. Laddove l'art. 11, co. 2-bis, lett. b), d.l. 135/2018, ha richiesto che ad essere sottoposti a scorrimento non fossero tutti gli idonei, ma solo una parte di essi, esso ha determinato una discriminazione immotivata tra soggetti ugualmente collocati in posizione utile all'interno della medesima graduatoria, che non trova ragione d'essere in nessun interesse costituzionalmente rilevante ed emergente nella - 12 - fattispecie. A rimarcare il mancato rispetto del principio di imparzialità della P.A., deve essere fatto presente il fatto che nell'ottobre del 2018, nonostante operassero già le nuove disposizioni a cui oggi si richiamano gli atti impugnati, il Dipartimento della PS ha deciso per uno scorrimento della medesima graduatoria mantenendo fermi i requisiti previsti ab origine dal bando di concorso. Ed in effetti, l'originario Decreto prevedeva l'assunzione di 893 Allievi Agenti, numero poi elevato a 1.182, fermo restando, come detto, il possesso dei requisiti stabiliti dal bando. La scelta del Legislatore di limitare lo scorrimento della graduatoria unicamente per i candidati che, alla data dell'1.1.2019, non avessero superato il nuovo limite di età di ventisei anni deve dunque essere interpretata innanzitutto nella sua rispondenza al generale principio di ragionevolezza. La decisione di intervenire retroattivamente e con legge-provvedimento mutando ex post i requisiti di partecipazione ad un concorso per il quale è già stata formata e approvata la graduatoria all'esito delle prove, alterando, dunque, gli effetti di quest'ultima, comporta l'assoggettabilità ad un vaglio di costituzionalità in ordine alle ragioni che abbiano determinato tale soluzione. Nella fattispecie, l'art. 4, co. 1, del bando di concorso del 18 maggio 2017 richiedeva il possesso di predeterminati requisiti, tra cui, per quanto qui interessa, non avere superato i trenta anni di età, ricavati dalla normativa in quel momento vigente; inoltre, l'art. 4, co. 3, del bando disponeva che i requisiti di partecipazione dovessero essere altresì mantenuti fino al momento dell'immissione in ruolo, ad esclusione del limite massimo di età, che pertanto poteva essere addirittura superiore: la ratio della norma speciale era, all'evidenza, quella di consentire, in vista dei futuri scorrimenti poi realizzatisi, di prendere in considerazione anche i candidati idonei che, nelle more dell'espletamento del concorso, andassero a superare detto limite. Correttamente, il possesso di tale requisito è stato dunque "cristallizzato" al momento della presentazione della domanda. Tale soluzione è rispettosa, per consolidata giurisprudenza, dei principi di imparzialità e ragionevolezza. Al contrario, lì dove l'art. 11, co. 2-bis, lett. b), D.l. 135/2018 è intervenuto modificando i requisiti utili per lo scorrimento, ha operato contrariamente a questi principi, determinando il superamento della *lex specialis* rappresentata dal bando di concorso. Si ritiene dunque che l'esclusione del ricorrente si palesi illegittima.

2. Violazione e/o falsa applicazione del bando quale *lex specialis*. Violazione

Studio Legale Sartori
Sartori-Franco-Bottacini-Cavaleri avvocati in Verona

37129 VERONA – Via Scrimiani, n. 10 – Palazzo Ravignani
Telefono + 39 045 8015017 (r.a.) - Fax +39 045 8010583
e-mail: segreteria@sfbcavvocati-verona.it – web: www.sfbcavvocati-verona.it

e/o falsa applicazione del principio di legalità declinato nel principio del tempus regit actum. Violazione e/o falsa applicazione del principio del legittimo affidamento.

Anche in materie di concorsi pubblici la P.A. è tenuta ad applicare rigidamente le regole fissate nel bando atteso che questo costituisce *lex specialis* che non può essere disapplicata nel corso del procedimento, neppure nel caso di *jus superveniens*. Ciò, anche in ragione del principio del legittimo affidamento (ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 12.02.2003, n.754). Secondo consolidata giurisprudenza, occorre fare riferimento alle norme legislative o secondarie vigenti alla data di pubblicazione del bando che devono essere applicate e le norme sopravvenienti non possono modificare i criteri dei concorsi già banditi. Tale principio, che ha trovato espressione in molte decisioni, può essere riassunto osservando che all'intero procedimento si applicano le regole in vigore al momento del suo inizio, salvo che, ovviamente, la *lex specialis* e cioè il bando, non abbiano diversamente previsto e salva l'applicabilità di eventuali norme meramente interpretative che formano un tutt'uno con la norma interpretata.

D'altra parte, qualora l'art. 6 comma 1, lettera b) e d), del d.P.R. n. 335/1982, così come modificato nel 2017, avesse dovuto avere automatica ed ordinaria applicazione nel caso di specie, il Legislatore non avrebbe avuto bisogno di intervenire mediante l'art. 11, comma 2-bis, del d.l. n. 135/2018, poi convertito con legge 12/2019. Ed è a questo punto che si coglie, in maniera chiara e concreta, anche l'irragionevolezza della stessa disposizione normativa. Il rispetto dei principi costituzionali e generali del diritto, tra i quali il principio *tempus regit actum*, comporta che i nuovi requisiti di età e titolo di studio per l'assunzione al ruolo in questione non avrebbero potuto subire una modifica in itinere. Adottando la normativa censurata, il legislatore non fa altro che confermare indirettamente tale assunto atteso che la disposizione appare rappresentare soltanto un mero tentativo di superare i limiti posti dal detto principio dando vita ad una disposizione inconciliabile col dettato costituzionale. Sul punto si fa presente che la giurisprudenza, suffragata dalla prevalente dottrina, ha da tempo elaborato ed applicato un criterio volto a garantire anche la par condicio dei candidati coinvolti nel procedimento concorsuale; è stato affermato il principio secondo il quale "*tempus regit actum*" non trova applicazione alle procedure concorsuali in corso al momento di entrata in vigore di eventuali nuove norme; ha ribadito che un concorso è interamente disciplinato dalle norme in vigore nel momento di inizio del relativo procedimento e, infine, ha chiarito che le norme sopravvenute nel corso della procedura concorsuale possono trovare applicazione solo in caso di esplicita od implicita previsione di applicabilità ai procedimenti in corso. Di conseguenza, poiché la procedura concorsuale inizia con la pubblicazione del bando, che ne costituisce *lex specialis*, è in questo momento che si determina il sistema normativo di riferimento di tutte le fasi del concorso.

Sotto il profilo della violazione del principio del legittimo affidamento deve evidenziarsi quanto segue. L'inserimento del ricorrente all'interno della graduatoria

Studio Legale Sartori

Sartori-Franco-Bottacini-Cavaleri avvocati in Verona

37129 VERONA – Via Scrimiani, n. 10 – Palazzo Ravignani
Telefono + 39 045 8015017 (r.a.) - Fax +39 045 8010583
e-mail: segreteria@sfbcavvocati-verona.it – web: www.sfbcavvocati-verona.it

della prova scritta del concorso di cui al bando del 18 maggio 2017 e la qualifica di idoneità ha determinato l'esaurimento del potere dell'Amministrazione di valutare, per il tramite della Commissione giudicatrice appositamente nominata, la prova scritta alla quale il ricorrente è stato sottoposto, al pari di tutti gli altri candidati. La posizione in graduatoria pertanto non può essere intaccata successivamente, determinando scavalcamenti indebiti e fondati sull'applicazione retroattiva (appositamente prevista) di una normativa sopravvenuta. Il ricorrente si trova in una situazione di attesa in vista dello scorrimento della graduatoria, che senz'altro avrebbe potuto seguire quello precedente del 29 ottobre 2018. Invero, proprio la circostanza che quest'ultimo si fosse svolto nel rispetto dei requisiti originariamente previsti ha contribuito a rafforzare l'affidamento a che il successivo scorrimento avvenisse ferme restando le medesime modalità operative.

3. Violazione della normativa comunitaria; violazione della Direttiva 2000/78.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha già avuto modo di pronunciarsi in merito al requisito dell'età nei ricorsi per l'accesso alle Forze di Polizia, per quanto nei casi sottoposti all'attenzione della Corte non si fosse in presenza di un requisito modificato in itinere e di uno scorrimento di una graduatoria vigente, così come nel caso di specie. La Corte ha stabilito che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima. Precisa la Corte, “è necessario accertare se, fissando un limite di età, la normativa nazionale in discussione abbia imposto un requisito proporzionato, vale a dire se il limite in parola sia - 18 - idoneo a raggiungere l'obiettivo perseguito e non vada oltre quanto è necessario per conseguirlo” (CGUE, sez. II, sent. 13 novembre 2014, causa C-416/13). Alla luce di tali considerazioni, concludeva per l'illegittimità della normativa nazionale che fissava a 30 anni l'età massima per l'assunzione degli agenti della Polizia locale. Alla luce di tali pronunce, è palese come la novella legislativa sia lesiva dei principi sanciti dal diritto comunitario e, più specificatamente, della direttiva 78/2000, in quanto introduce un requisito certamente sproporzionato ed ingiustificato attraverso il significativo limite di 26 anni che impone la rimessione alla Corte di Giustizia. Dunque, in via subordinata, qualora non fossero accolte le censure proposte, si chiede che la questione venga rimessa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per violazione della direttiva 78/2000.

4. Contraddittorietà tra atti della Pubblica amministrazione. Violazione e/o falsa applicazione del Decreto n. 333-B/12D.2.17/6686 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della P.S. – Capo della Polizia.

La contraddittorietà dell'azione amministrativa in questa sede risulta anche dalla lettura del bando di concorso del maggio 2017. La disposizione di cui al relativo art. 4 - “requisiti di partecipazione” – dopo aver definito tutti i criteri, tra gli altri, il limite di età ad anni trenta ed il diploma di scuola secondaria di primo grado, al comma terzo dispone che “i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data di immissione degli

Studio Legale Sartori

Sartori-Franco-Bottacini-Cavaleri avvocati in Verona

37129 VERONA – Via Scrimiani, n. 10 – Palazzo Ravignani
Telefono + 39 045 8015017 (r.a.) - Fax +39 045 8010583
e-mail: segreteria@sfbcavvocati-verona.it – web: www.sfbcavvocati-verona.it

Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato, escluso il requisito dell'età massima previsto al primo comma, lettera d) del presente articolo” . La disposizione deve necessariamente leggersi alla luce del sistema in cui si innesta ove il principio di vigenza triennale e l'istituto dello scorrimento delle graduatorie, che rappresentano istituti ordinari generali valevoli per il reclutamento del personale delle Pubbliche Amministrazioni, anche a fronte di obblighi che, anche stante la necessità di contenimento della spesa pubblica, portano alla proroga della validità di precedenti graduatorie cui le Amministrazioni, al fine di coprire posti nuovi, devono attingere. Pertanto, deve ritenersi che l'art. 4, nella specie il comma 3, espliciti i propri effetti nell'intero triennio di vigenza della stessa e, dunque, estenda la sua portata anche alla procedura di assunzione indetta con Decreto del 7 giugno 2019, così che ad un'identità di graduatoria non possa che corrispondere un'identità di requisiti sino all'immissione in ruolo dei candidati meritevoli. Ciò risulta ancor più evidente se ci si sofferma sul secondo periodo della disposizione in parola nella parte in cui “cristallizza” definitivamente, in questo caso alla data di scadenza della domanda di partecipazione, il requisito dell'età massima previsto dal bando di concorso. Ciò porta a ritenere che la PA, da un lato, aveva già previsto la sopravvenienza di lungaggini nella procedura (fisiologiche) che avrebbero potuto far decorrere anche importanti lassi temporali e, dall'altro, evidenzia ancora una volta la circostanza che i requisiti concorsuali originariamente previsti non possono variare fino all'assunzione dei candidati utilmente collocati in graduatoria. Solamente la “perpetuatio” della normativa di riferimento può garantire certezza ed imparzialità nello svolgimento delle varie fasi del concorso e così proteggere le aspettative che i partecipanti, viepiù se poi dichiarati idonei, hanno maturato nel momento in cui questo ha preso avvio.

Questione di legittimità costituzionale.

Qualora non sia possibile ricavare nemmeno una interpretazione conforme ai principi fondamentali, allora la norma di cui all'art. 11, comma 2-bis, d.l. n. 135/2018, convertito, con modifiche, dalla legge n. 12/2019, dovrà essere espunta dall'ordinamento, trattandosi di una questione senz'altro rilevante per parte ricorrente. In tal caso, la scrivente difesa ritiene che la questione debba essere rimessa al vaglio di legittimità della Corte Costituzionale, al fine di valutare la corrispondenza della stessa, nella parte in cui, per l'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, prevede lo scorrimento della graduatoria di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto n. 333-B/12D.2.17/6686 del Ministero dell'Interno, per i soli soggetti in possesso “dei requisiti di cui all'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare”. L'illegittimità costituzionale di cui all'art. 11, co. 2 bis, si palesa anche considerando il fatto che tale norma è stata inserita solo in sede di legge di conversione; trattandosi dunque di norma eterogenea che nulla ha a che fare con il D.L. originario. Pertanto, anche a voler per ipotesi considerare indifferibile e urgente l'introduzione di un nuovo limite di età, non v'è ragione di applicarlo ad una

Studio Legale Sartori

Sartori-Franco-Bottacini-Cavaleri avvocati in Verona

37129 VERONA – Via Scrimiani, n. 10 – Palazzo Ravignani
Telefono + 39 045 8015017 (r.a.) - Fax +39 045 8010583
e-mail: segreteria@sfbcavvocati-verona.it – web: www.sfbcavvocati-verona.it

procedura concorsuale già attivata e per cui è disposto lo scorrimento della graduatoria e ciò in sede di conversione. In tal caso si chiede che il T.A.R. adito, previa valutazione della rilevanza della questione, Voglia investire la Corte Costituzionale dell'esame della dedotta questione di incostituzionalità che ci si riserva di meglio illustrare.

Istanza cautelare monocratica

In via cautelare si chiede la sospensione dell'efficacia e dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, con particolare riferimento al Decreto n. 333-B/12D.3.19/ del 06-07.06.2019, nella parte in cui impedisce al ricorrente di partecipare allo scorrimento della graduatoria stante il successivo abbassamento del requisito dell'età minima e dell'atto recante "Assunzione di 1851 allievi agenti della polizia di stato convocazioni agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale candidati, di cui all'allegato 2 del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, in possesso del requisito dell'età e del titolo di studio all'esito degli accertamenti previsti", pubblicato in data 16 luglio 2019, relativo alle convocazioni agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei candidati, nella parte non riporta il ricorrente tra i candidati convocati per l'espletamento agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale, con contestuale richiesta di ammissione, se del caso con riserva, del ricorrente ad effettuare predetti ed accertamenti e con ordine all'Amministrazione di provvedere tempestivamente alla convocazione del ricorrente per l'espletamento degli accertamenti medesimi.

Inoltre, si richiede sin d'ora che, se all'esito di suddetti accertamenti il ricorrente risulterà in possesso dei relativi requisiti di efficienza fisica, idoneità psichica ed attitudinale, venga avviato, se del caso con riserva, al corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato di cui al Decreto n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019, pubblicato in data 13.08.2019.

Peraltro, l'ammissione con riserva del ricorrente all'espletamento degli accertamenti e l'ammissione al corso non pregiudica in alcun modo la posizione dell'Amministrazione.

Istanza cautelare collegiale

In ogni caso si chiede all'Ill.mo Tribunale, per le stesse ragioni di cui sopra, la conferma del provvedimento monocratico e/o la concessione della tutela cautelare collegiale alla prima Camera di Consiglio utile al fine di non degradare irreparabilmente gli interessi di parte ricorrente.

Istanza di integrazione del contraddittorio

Stante l'elevato numero dei partecipanti al concorso *de quo* e considerato il fatto che gli stessi sono codificati in atti per Id domanda e comunque non tramite i dati personali, e risultando quindi la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile, si chiede all'Ill.mo Tribunale adito l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso ai soli contro interessati (di cui all'atto recante "Assunzione di 1851 allievi agenti della polizia di stato convocazioni agli

Studio Legale Sartori

Sartori-Franco-Bottacini-Cavaleri avvocati in Verona

37129 VERONA – Via Scrimiani, n. 10 – Palazzo Ravignani
Telefono + 39 045 8015017 (r.a.) - Fax +39 045 8010583
e-mail: segreteria@sfbcavvocati-verona.it – web: www.sfbcavvocati-verona.it

accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale candidati, di cui all'allegato 2 del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, in possesso del requisito dell'età e del titolo di studio all'esito degli accertamenti previsti”, pubblicato in data 16 luglio 2019, relativo alle convocazioni agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei candidati) mediante pubblicazione sul portale istituzionale della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it) del sunto del ricorso introduttivo del giudizio, degli estremi del provvedimento di autorizzazione alla notificazione e del sunto e degli estremi del provvedimento cautelare laddove concesso.

Per questi motivi

in via cautelare: • sospendersi, anche solo in parte qua, gli atti e provvedimenti impugnati e disporre l'ammissione, se del caso con riserva, del ricorrente ad effettuare gli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui al bando, ordinando all'Amministrazione di provvedere tempestivamente alla convocazione del ricorrente per l'espletamento degli accertamenti medesimi; • conseguentemente, se del caso subordinatamente all'esito positivo di suddetti accertamenti, disporre l'avvio, se del caso con riserva, al corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato. • per l'effetto, riammettere il ricorrente alle ulteriori prove concorsuali;

sull'istanza di integrazione del contraddittorio: • si chiede all'Ill.mo Tribunale adito l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso ai soli controinteressati (di cui all'atto, pubblicato in data 16 luglio 2019, relativo alle convocazioni agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei candidati) mediante pubblicazione sul portale istituzionale della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it) del sunto del ricorso introduttivo del giudizio, degli estremi del provvedimento di autorizzazione alla notificazione e del sunto e degli estremi del provvedimento cautelare;

nel merito: • annullarsi per i motivi in fatto e in diritto sopra esposti gli atti e provvedimenti impugnati ed ogni altro atto presupposto e/o conseguente, nei limiti dell'interesse del ricorrente; • laddove il Collegio non ritenesse immediatamente illegittimi gli atti e i provvedimenti impugnati, si chiede di valutare la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale come sopra descritta con rimessione della questione avanti la Corte Costituzionale, al fine di ottenere l'annullamento, anche solo in parte qua dei provvedimenti impugnati.

*

**ESTREMI DELL'ORDINANZA N. 06695/2019 R.P.C., PUBBL. IL 16.10.2019, RESA DAL
T.A.R. LAZIO, SEZ. PRIMA QUATER, NEL RICORSO N.R.G. 11368/2019:**

Con suddetta Ordinanza il T.A.R. Lazio ha:

“RITENUTO che la questione sostanziale sottoposta al vaglio del Collegio merita un adeguato approfondimento nella più consona sede del merito;

RITENUTA la necessità, nelle more della trattazione del ricorso nel merito, di disporre l'ammissione con riserva di parte ricorrente al Corso di formazione oggetto degli impugnati provvedimenti, ferme restando le ragioni di natura organizzativa, didattica ed economica,

Studio Legale Sartori
Sartori-Franco-Bottacini-Cavaleri avvocati in Verona

37129 VERONA – Via Scrimiani, n. 10 – Palazzo Ravignani
Telefono + 39 045 8015017 (r.a.) - Fax +39 045 8010583
e-mail: segreteria@sfbcavvocati-verona.it – web: www.sfbcavvocati-verona.it

tali da consigliare alla P.A. di inserire i ricorrenti in un corso ordinario successivo o di attivare un nuovo corso ad hoc;

Rilevato che si rende al contempo necessario disporre l'integrazione del contraddittorio e che, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per autorizzare la notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, attraverso la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e degli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa di tutti i candidati collocati nella finale graduatoria di merito (compresi quelli idonei) e che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni quaranta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni dieci dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto dispone, ai sensi di cui in motivazione, l'ammissione con riserva, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, del ricorrente al corso di formazione in oggetto.

ORDINA alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva;

Fissa la trattazione della causa all'udienza pubblica del 13 luglio 2020.

Spese al definitivo.”.

*

**INDICAZIONE NOMINATIVA DEI CANDIDATI COLLOCATI NELLA FINALE GRADUATORIA DI
MÉRITO:**

si allega alla presente finale graduatoria dei 1851 candidati avviati al corso di formazione, con indicazione nominativa dei predetti, per ragioni di brevità da intendersi quivi come integralmente richiamata e trascritta.

Si resta in attesa di ricevere cortese comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della presente notifica, entro il termine perentorio indicato nell'Ordinanza 06695/2019 dal T.A.R. Lazio di 40 gg. dalla data di notificazione o, se anteriore, della comunicazione (**dunque entro e non oltre il giorno 24 novembre 2019**), in modo da poter poi procedere al tempestivo deposito della prova dell'avvenuta notifica entro i termini perentori stabiliti da detta Ordinanza.

Avv. Mattia Cavaleri

Avv. Maurizio Sartori

Allegati: c.s.d.